

# Aspetti contabili delle procedure concorsuali

## Le rilevazioni contabili nel fallimento

di Piero Mella

*In questo articolo sono presentate le scritture per la rilevazione delle operazioni contabili da parte del curatore.*

*L'autore distingue i problemi che si pongono sia per la contabilità precedente al fallimento sia per quella attuata nel fallimento. Conclude con richiami alla disciplina IVA e imposte dirette.*

*Presenta esempi di scritture «nel» fallimento.*

### 1. La contabilità preesistente al fallimento e la contabilità «nel» fallimento

In questo studio sono esaminate le problematiche di rilevazione che il curatore deve affrontare nel corso della procedura fallimentare. Le rilevazioni e le procedure tecniche svolte ed attuate relativamente al fallimento sono estensibili anche alla liquidazione coatta amministrativa; in caso di amministrazione controllata, in particolare, manteranno validità tutte le considerazioni sugli aspetti contabili del fallimento che, relativamente a quella procedura concorsuale, vedranno rafforzata la loro portata, dovendo il commissario necessariamente proseguire la contabilità dell'impresa controllata.

Per individuare i problemi di ordine contabile che si pongono al curatore, sembra opportuno, innanzitutto, porre la distinzione fra:

- 1) *contabilità preesistente al fallimento*, cioè quella attivata dal fallito, in quanto imprenditore commerciale;
- 2) *contabilità «nel fallimento»*, cioè il complesso di rilevazioni attivate dal curatore durante lo svolgimento della procedura.

### 2. La contabilità preesistente e le sue funzioni probatorie

Il fallito, in quanto imprenditore commerciale «non piccolo» (art. 1 l. fall.), anteriormente al fallimento era tenuto, civilisticamente, all'attivazione di un processo di contabilità generale; giusta la lettera dell'art. 2214 C.C., doveva istituire il libro giornale ed il registro degli inventari.

Fiscalmente, inoltre, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, era obbligato alla tenuta anche di altri libri e registri (oltre a quelli civilisticamente prescritti), tra i quali ricordiamo (1):

- a) i registri previsti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
- b) il registro dei beni ammortizzabili;
- c) il registro dei compensi corrisposti a terzi e le schede di conto individuale.

Per le società di capitali, inoltre, è indispensabile la tenuta dei libri sociali obbligatori; per le S.p.A., tali libri sono indicati all'art. 2421 C.C..

Dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore dovrebbe prendere in consegna i libri ed i registri del fallito e, in particolare, le scritture contabili (artt. 86 e 88 l. fall.).

Sorge immediato il quesito di quale *funzione* tali scritture possano avere nel fallimento e di quale *destinazione* possano ricevere dal curatore.

(1) La «contabilità» ai fini fiscali può essere di due specie: a) contabilità semplificata; b) contabilità ordinaria.

La *contabilità semplificata* (art. 18 D.P.R. 600/73) prevede che gli imprenditori individuali e le società di persone (soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13 del D.P.R. 600) tengano le sole annotazioni delle operazioni normalmente non soggette a registrazione a fini IVA e con la trascrizione delle rimanenze sul registro IVA degli acquisti.

Il regime di *contabilità ordinaria* prevede (art. 14 D.P.R. 600/73) la tenuta: a) dei registri IVA; b) del giornale; c) del libro degli inventari; d) delle scritture ausiliarie: mastro, magazzino e codici meccanografici; e) del libro dei beni ammortizzabili (art. 16 D.P.R. 600/73).

La *contabilità ordinaria* è obbligatoria per: a) le società soggette a imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG); b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti a IRPEG; c) tutti gli altri imprenditori che non optino per la determinazione del reddito di impresa con il metodo della forfettizzazione, indipendentemente dal volume di affari.

Ricordiamo che le società soggette a IRPEG sono (art. 2, D.P.R. 29 sett. 73 n. 598): a) società per azioni; b) società in accomandita per azioni; c) società a responsabilità limitata; d) società cooperative; e) società di mutua assicurazione aventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato.

S  
P  
E  
C  
I  
A  
L  
E

In quanto aventi funzione probatoria (ex art. 2709 e 2710 C.C.), se regolarmente tenute, le scritture contabili possono costituire un valido ausilio per il curatore nell'accertamento dei rapporti con i terzi (debitori e creditori) e nella ricognizione delle attività e delle passività (art. 89 l. fall.). In particolare, l'esame della contabilità può essere utile al curatore per:

- a) la redazione della «relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, e sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa...» (art. 33 l. fall., primo comma);
- b) indicare nella relazione, nel caso in cui il fallimento fosse di società, «i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società» (art. 33 l. fall., terzo comma).

Relativamente alla destinazione dei libri e delle scritture contabili preesistenti, si osserva che il curatore, in linea di massima, non è tenuto alla continuazione della preesistente contabilità; egli, semplicemente (in base al disposto dell'art. 86 l. fall., ultimo comma), dovrebbe:

- a) sottoporre le scritture contabili a vidimazione da parte del giudice;
- b) depositarle presso la cancelleria del tribunale, estinguendo, in tal modo, i preesistenti processi contabili.

Egli, tuttavia, potrebbe trattenerle presso di sé solo temporaneamente, e solo a seguito di autorizzazione del giudice, con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.

Il deposito dei registri e delle scritture contabili presso la cancelleria del tribunale deve essere attuato dallo stesso imprenditore che abbia chiesto il proprio fallimento (art. 14 l. fall.).

La contabilità dell'esercizio in corso all'atto della dichiarazione di fallimento non dovrebbe, perciò essere «chiusa» dal curatore; questi è tenuto solamente — in caso di omissione da parte del fallito — alla redazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (art. 89 l. fall. u.c.) non a quello del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e la data di dichiarazione del fallimento (salvo quanto si argomenterà successivamente, al paragrafo 17 in tema di dichiarazione dei redditi).

La normativa relativa alla contabilità preesistente al fallimento sembra, perciò, semplice; ritengo, tuttavia, utile considerare due problemi particolari.

### 3. Correttezza «formale» e «sostanziale» della contabilità preesistente

*Innanzitutto*, occorre stabilire chi debba valutare la correttezza delle scritture contabili tenute dall'imprenditore fallito e, in particolare, se deb-

ba essere attuata la semplice verifica della correttezza «formale» o anche quella della regolarità «sostanziale» della tenuta delle annotazioni.

La verifica della correttezza *formale* delle scritture contabili e delle altre annotazioni non appare complessa. Si tratta di accertare se siano, o no, stati seguiti le norme ed i principi di una corretta contabilità; ad es.: se il piano dei conti sia stato fedelmente rispettato; se le annotazioni a giornale siano state eseguite con valuta giorno per giorno senza abrasioni, cancellature, riporti in margine; se siano state apposte regolarmente le vidimazioni, e così via (artt. 2215 e ss.).

Meno semplice, ma più densa di significato probatorio è la verifica della correttezza *sostanziale* della contabilità.

Essa dovrebbe implicare un vero e proprio processo di «revisione contabile» al fine di accertare:

- a) che siano stati considerati *tutti* i fatti aziendali rilevanti; che non siano state, cioè, omesse annotazioni di valori: costi, ricavi, crediti, debiti, perdite, plusvalenze e così via;
- b) che siano annotati i valori *effettivamente sorti* negli scambi (ricerca di sotto o sopra fatturazioni e di occultamento di costi, ricavi, incassi e pagamenti);
- c) che siano state *attuate congruamente le stime e le congetture di fine periodo* (rimanenze, ammortamenti, fondi spese future, fondi rischi) sì da verificare che non si siano determinati e distribuiti *utili nominali* che, in realtà, possano, di fatto, configurarsi quali distribuzioni di capitale netto.

L'interrogativo è se il curatore debba — e, in caso affermativo, possa — attuare simili verifiche e, soprattutto, se debba attuare quella della regolarità «sostanziale» della contabilità.

A tali interrogativi dovrebbe essere data risposta affermativa, in quanto l'accertamento della regolarità delle scritture contabili sarebbe necessaria per stabilire uno dei presupposti di bancarotta semplice o fraudolenta, previsti dagli artt. 216 e 217 l. fall., anche se l'accertamento della *veridicità* delle annotazioni e, soprattutto, della *congruità* delle valutazioni di fine periodo, richiederebbe una competenza specifica in Ragioneria ed in Economia d'Azienda.

Questo problema si presenta negli stessi termini in sede di accertamento dei presupposti per l'ammissione al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata.

### 4. La continuazione della contabilità preesistente durante l'«esercizio provvisorio»

In tema di contabilità preesistente, occorre, *in secondo luogo*, stabilire se essa debba o no essere

continuata dal curatore durante l'esercizio provvisorio dell'impresa, previsto dall'art. 90.

La risposta potrebbe essere sia affermativa — subordinatamente alla verifica positiva della tenuta della contabilità fino alla data di apertura del fallimento —, sia negativa nel caso in cui il curatore abbia provveduto ad istituire un'autonoma contabilità «nel» fallimento (che sarà oggetto dei prossimi paragrafi).

Sembrerebbe, comunque, più logica la tesi della non continuazione della preesistente contabilità in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento, muterebbero i criteri informativi della rilevazione; la «rilevazione di funzionamento», si trasforma in «rilevazione di liquidazione»; in ogni caso, sarebbe necessario modificare il preesistente piano dei conti al fine di considerare la diversa natura dei crediti e dei debiti e, in generale, delle attività e delle passività che a seguito della procedura fallimentare, da attività e passività aziendali si «trasformano» in attività e passività del fallimento.

In ogni caso, qualora sia disposto l'esercizio provvisorio, non v'è dubbio che il curatore, sia che decida di continuare il preesistente, sia che decida di istituire un nuovo processo di rilevazione, anche non contabile, deve essere in grado di ottenere i dati necessari per informare il comitato dei creditori «sull'andamento della gestione» svolta (art. 90 l. fall.); le scelte circa le modalità e le forme di rilevazione dipenderanno, comunque, dalla dimensione dell'impresa e dall'articolazione dei suoi processi produttivi.

##### 5. Gli obblighi del curatore in tema di rilevazione «nel» fallimento

Poiché «il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato» (art. 31 l. fall.), dovrà rendere conto dei risultati della sua attività. Questa, tuttavia, sarà orientata alla liquidazione dell'azienda, non al suo funzionamento; l'attività del curatore sarà tesa alla conservazione delle attività, alla loro liquidazione ed alla distribuzione, tra i creditori, del ricavato della liquidazione. È, perciò, considerabile quale amministrazione di un patrimonio disgregabile, anziché quale amministrazione di azienda in funzionamento. È amministrazione di un insieme di beni autonomi più che di un sistema coordinato di beni.

Il curatore dovrà, perciò, intraprendere processi di rilevazione tipici del fallimento, aventi, quale obiettivo, quello di fornire i dati necessari a seguire la dinamica del patrimonio aziendale. La legge fallimentare pone norme precise di procedura, in tema di rilevazioni, volte appunto, ad imporre al curatore l'attivazione di tali particolari processi, contabili e non.

Tali disposizioni possono così essere, sinteticamente, indicate:

- a) redazione di una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, ecc. (art. 33 l. fall.); *termine*: entro un mese dalla dichiarazione di fallimento;
- b) redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, se non predisposto dal fallito o non presentato nel termine stabilito (artt. 14 e 16 l. fall., art. 89 u.c.); *termine*: non previsto;
- c) redazione dell'inventario delle attività e delle passività del fallito (art. 87 l. fall.); *termine*: nel più breve tempo possibile;
- d) compilazione di un elenco dei creditori e di un elenco di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito (art. 89, primo comma); *termine*: non previsto;
- e) formazione dello stato passivo (art. 95); *termine*: non previsto;
- f) redazione di un'esposizione sommaria mensile della sua amministrazione (art. 33 u.c.); *termine*: nei primi cinque giorni di ogni mese;
- g) tenuta di un registro giornaliero delle operazioni preventivamente vidimato dal giudice delegato, sul quale annotare, giorno per giorno, le operazioni relative all'amministrazione (art. 38 l. fall.);
- h) predisposizione, con cadenza bimestrale, di un prospetto delle somme disponibili e di un prospetto di ripartizione delle medesime (art. 110 l. fall.); *termine*: ogni due mesi dalla data del decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
- i) presentazione del rendiconto della gestione (art. 116 l. fall. e 38 l. fall.); *termine*: compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riporto finale.

Nei successivi paragrafi esamineremo le problematiche attinenti:

- 1) alla redazione dell'inventario di cui al punto c);
- 2) alla tenuta del registro giornaliero delle operazioni di gestione di cui al punto g);
- 3) all'attivazione di un processo di contabilità generale «nel» fallimento, onde poter seguire contabilmente l'amministrazione del patrimonio aziendale e poter redigere il rendiconto della gestione di cui al precedente punto i), nonché attingere i dati per le esposizioni sommarie mensili di cui al punto f).

##### 6. L'inventario iniziale

L'inventario deve essere redatto, al più presto, dal curatore, presenti o avvisati il fallito ed il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura che ne redige processo verbale.

Possono intervenire i creditori.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; uno degli origi-

nali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale (art. 87 l. fall.).

Durante la redazione dell'inventario, il curatore prende in consegna i beni del fallito (art. 88 l. fall.).

Ai sensi dell'art. 2217 C.C., l'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.

### 7. Segue. L'indicazione delle attività e delle passività

Relativamente all'indicazione delle attività e delle passività, occorre osservare che:

- a) il curatore dovrà attuare una vera e propria «ricognizione» materiale, allo scopo di individuare le attività e le passività sia dell'impresa, sia di terzi, sia del fallito (ma non assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 46 l. fall.);
- b) nell'inventario sono comprese le attività e le passività «rinvenute» durante il periodo della sua formazione; risultano esclusi i beni che pervengono durante il fallimento e le passività che sorgono durante la procedura (art. 42 l. fall., secondo comma);
- c) proprio per consentire l'inclusione di tutte le attività, «Prima di chiudere l'inventario, il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario» (art. 87 l. fall., terzo comma); la presenza dei creditori può costituire, inoltre, ulteriore garanzia dell'obiettività nell'indicazione delle attività e delle passività;
- d) sembra ammissibile che il fallito possa dichiarare il possesso di beni di proprietà di terzi (in conto deposito, in conto lavorazione, in conto sospeso) che potrebbero chiederne la restituzione (art. 103 l. fall.); tali beni devono essere indicati separatamente, salvo verifica del titolo di separazione dei beni dal patrimonio del fallito; conviene ricordare che l'imprenditore, nell'inventario annuale, oltre che quelli di proprietà e pertinenti all'azienda, deve indicare i beni di terzi presso l'azienda; solitamente, nella contabilità generale sistematica, tali beni sono rilevati con apposite scritture nei sistemi dei conti d'ordine.

### 8. Segue. La valutazione delle attività e delle passività

L'inventario iniziale deve non solo indicare le attività e le passività, ma anche attribuire loro un valore; i criteri di valutazione non sono, tuttavia, quelli applicabili in ipotesi di funzionamento, cioè di continuazione dell'attività aziendale, bensì quelli applicabili in previsione della cessazione

aziendale e conseguente fratturazione in parti distinte, singolarmente valutate, del complesso patrimonio aziendale (2).

La valutazione delle attività non sarà più fondata sul criterio del costo, bensì, in generale, sul criterio del presunto valore di realizzo, o del valore corrente; potrebbero, quindi, presentarsi non pochi problemi per l'attribuzione di valore a beni non standardizzati o non aventi un mercato. Per questo «Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorra, nomina uno stimatore» (3).

In ogni caso, per le attività e le passività dovrebbero essere applicati i seguenti criteri di valutazione e di indicazione in inventario:

- a) per i crediti: valore di presunto effettivo realizzo, tenendo conto, eventualmente, dei rischi di insolvenza (da annotarsi, però, quale voce separata) possibilmente distinguendo tra crediti di sicura e di dubbia esigibilità;
- b) per i titoli: valore corrente o valore di presunto realizzo o valore di rimborso, a seconda della natura, della negoziabilità e della scadenza dei medesimi nonché delle date di godimento;
- c) per i beni immobili: valore di presunto realizzo, eventualmente tramite valutazioni di uno stimatore specializzato;
- d) per le materie prime, i semilavorati, ed i prodotti finiti: prezzo di presunto realizzo, tenendo conto della possibilità di restituzione delle materie ai fornitori, della necessità di concedere abbuoni, ribassi e sconti, e così via;
- e) per i debiti occorre l'indicazione del valore effettivo alla data di apertura del fallimento, tenendo conto degli interessi fino ad allora maturati;
- f) i debiti dovrebbero essere, inoltre, indicati distinguendo sia le varie specie (debiti scaduti o da scadere; debiti in natura o monetari) sia le categorie di creditori (ipotecari, pignorati, privilegiati a vario titolo e chirografari).

Si osserva, da ultimo, che l'inventario iniziale dovrebbe costituire solo la base di partenza per le successive operazioni di amministrazione; le attività e le passività, in esso indicate, infatti, sono suscettibili di modificazioni sia qualitative sia quantitative per effetto di successive sopravvenienze o insussistenze.

(2) Il fallimento porta, infatti, alla cessazione assoluta dell'attività aziendale.

(3) Il criterio del valore corrente impone di valutare i beni al valore che essi possono avere in normali negoziazioni alla data dell'inventario (per i titoli quotati, per es.). Il criterio del presunto realizzo stabilisce di attribuire ai beni il valore presumibilmente ricavabile dalla loro vendita (realizzo), riferito, però, non alla data dell'inventario (sarebbe, in tal caso un valore attuale di scambio) ma a quella prevista per la cessione.

## 9. Il registro giornaliero delle operazioni di gestione

Come si è osservato al par. 5, poiché il curatore ha l'amministrazione dei beni del fallito, deve dare giustificazione e rendere conto dell'attività svolta.

Come l'imprenditore commerciale deve redigere un *libro giornale*, nel quale si devono «*indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa*» (art. 2216 C.C.), così il curatore «*deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione*».

Questo registro, tuttavia, dovrebbe avere natura diversa da quella del libro giornale prescritto per l'imprenditore commerciale non fallito; quest'ultimo supporto è, infatti, previsto per la rilevazione contabile che trova supporto nel *mastro*; al curatore, invece, non è fatto obbligo della tenuta di annotazioni contabili in senso tecnico; consegue che:

- se il curatore, spontaneamente, sceglie di strutturare un processo di rilevazione contabile sistematica, al fine di «*seguire*» l'andamento dell'amministrazione, attiverà un *giornale* avente funzionamento del tutto simile a quello prescritto per l'imprenditore commerciale;
- se il curatore, invece, opta per rilevazioni non contabili, il registro giornaliero delle operazioni di gestione potrebbe assumere forma qualsivoglia e potrebbe concretizzarsi anche in una semplice *prima nota di cassa*.

Nel registro, in ogni caso, dovrebbero essere cronologicamente indicati, distintamente o sistematicamente:

- gli incassi ed i pagamenti;
- gli acquisti e le vendite;
- la dinamica dei crediti e dei debiti.

In una visione più ampia, potrebbero, altresì, trovare indicazione i più importanti eventi dell'amministrazione del patrimonio anche non traduentisi in manifestazioni finanziarie ed economiche. In quest'ultimo caso il registro funzionerebbe quale «*brogliaccio*».

Occorre osservare che per l'imprenditore commerciale è ammessa la tenuta di un libro giornale sintetico, con scritture riepilogative giornaliere; in questo caso, i registri tenuti ai fini dell'IVA, regolarmente sottoposti a vidimazione annua, costituiscono partitari sezionali o parziali del libro giornale.

Poiché anche nel fallimento — come sarà esposto più oltre — si attuano annotazioni sui registri tenuti ai fini dell'IVA, sembra che la procedura di annotazioni giornaliere riepilogative sia attuabile anche in questo caso.

## 10. L'attivazione della contabilità «nel» fallimento

Quando la procedura fallimentare riguarda un'impresa di non rilevanti dimensioni, il curatore può attivare convenientemente processi non contabili di rilevazione.

Quando il fallimento concerne, invece, un'impresa di notevoli dimensioni, per la quale la sentenza dichiarativa di fallimento veda ancora incompiuto il ciclo di numerose operazioni di gestione, specie se si addivene all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio (art. 90 l. fall.), il curatore può decidere di attivare un processo di contabilità generale.

In questo caso:

- dovrà essere tenuto un *giornale* sul quale attuare le scritture cronologiche secondo un prescelto sistema contabile tenuto con il metodo della partita doppia;
- potrà avere formazione una *prima nota*;
- dovrà essere strutturato il *mastro*, onde annotare, sistematicamente, i valori cronologicamente annotati sul giornale. Sarà indispensabile, ovviamente, configurare il *piano dei conti* da impiegare nel sistema contabile.

Come in precedenza ricordato, al curatore si presenta l'opzione seguente:

- utilizzare il preesistente sistema di contabilità generale;
- attivare un nuovo processo.

## 11. La «conversione» della preesistente contabilità

La scelta della prima alternativa può essere utile quando il fallimento coinvolge una impresa modernamente organizzata da un punto di vista contabile, eventualmente dotata di un C.E.D. in grado di «convertire», entro tempi brevi, la contabilità preesistente nella contabilità fallimentare.

Tale «conversione» implicherebbe:

- la modifica del piano dei conti per riclassificare attività e passività e, in particolare, i debiti ed i crediti, secondo criteri utili a seguire lo sviluppo delle operazioni dell'amministrazione del curatore;
- la chiusura provvisoria dei conti economici di reddito accesi ai componenti del reddito d'esercizio e la determinazione di un *utile* (raro) o di una *perdita provvisoria lorda*; lorda in quanto potrebbero non annotarsi né gli ammortamenti, né le rimanenze, né gli accantonamenti, né altre rettifiche consuete di fine periodo; potrebbe, tuttavia, anche determinarsi un risultato lordo comprensivo di valori congetturati (rimanenze ed ammortamenti); ciò al fine

S  
P  
E  
C  
I  
A  
L  
E

- di poter quantificare il reddito imponibile per le dichiarazioni dei redditi prescritte dalla normativa fiscale (si veda il paragrafo 17);
- c) la rettifica dei valori delle attività e delle passività già contabilizzate (valori attribuiti con criteri di funzionamento) per adeguarli a quelli dell'inventario di apertura del fallimento (valori attribuiti con criteri di liquidazione).

## 12. Le rettifiche di «conversione» della preesistente contabilità

Nel caso di mantenimento della preesistente contabilità, predisposte le convenienti modifiche al piano dei conti, effettuata la chiusura dei conti di reddito di periodo, occorrerà attuare le rettifiche per adeguamento dei valori contabili preesistenti a quelli dell'inventario iniziale.

Le rettifiche possono registrarsi a giornale ed a mastro con contropartita di un *conto transitorio*, denominabile, ad esempio: RETTIFICHE DI STATO ATTIVO E PASSIVO O RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE O P.P. DI LIQUIDAZIONE, o altro equivalente.

Presentiamo, nel seguito, *esempi di rettifiche caratteristiche*:

### A) Rettifiche in aumento di attività:

Supponiamo che ai terreni, valutati 1000, venga attribuito un valore di presunto realizzo di 1350 e che fabbricati valutati 2000 siano rivalutati a 3150. Si comporrrebbe l'articolo:

[1]	d.d.		
diversi	a	RETTIFICHE DI S.A.P.	1500
per adeguamento dei valori delle attività sotthonotate:			
TERRENI		350	
FABBRICATI		1150	
.....		.....	

A seguito dell'annotazione precedente, il valore «di libro» dei terreni e dei fabbricati passerà da 3000 a 4500, essendo 4500 il valore attribuito nell'inventario.

### B) Rettifiche in diminuzione di attività

Un credito di 800 si prevede esigibile per 600. È necessario procedere a svalutazione. Si compone la scrittura:

[2]	d.d.		
RETTIFICHE DI S.A.P.	a	CREDITI.....	200
per adeguamento dei valori dei crediti (specificare)			

### C) Annullamento dei fondi non più significativi

Non risultano più significativi, ad es., il fondo rinnovamento, il fondo svalutazione crediti, il

fondo imposte; il loro annullamento sarà attuato con l'articolo:

[3]	d.d.		
diversi	a	RETTIFICHE DI S.A.P.	
Annullamento seguenti conti			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (per valutazione dei crediti al netto)			
FONDO RINNOVAMENTO (per valutazione delle immobilizz. al netto)			
FONDO IMPOSTE (per valutazione autonoma del debito tributario preesistente)			

### D) Storno di altri fondi per rettifica diretta di attività

I fondi ammortamento, ad es., potrebbero essere stornati per diminuire direttamente il valore delle immobilizzazioni cui si riferiscono;

### E) Adeguamento di alcuni fondi

Possono, ad es., essere adeguati il FONDO INDENNITÀ LICENZIAMENTO (specie se continuano i rapporti di lavoro), il FONDO SVALUTAZIONE CREDITI, se non stornato come sub C), ecc.

### F) Rilevazione del valore del magazzino (se non ancora attuata):

[4]	d.d.		
MAGAZZ.	a	RETTIFICHE DI S.A.P.	
come da inventario.....			

Terminate le rettifiche per adeguare i valori contabili preesistenti delle attività e delle passività a quelli dell'inventario, si può determinare il *deficit del fallito*. Si verifica facilmente che il saldo dei conti del netto: CAPITALE SOCIALE (se trattasi di società), RISERVE, PERDITA (o UTILE) LORDA PROVVISORIA, insieme con il saldo del conto transitorio RETTIFICHE DI STATO ATTIVO E PASSIVO configura il DEFICIT patrimoniale provvisorio dell'impresa fallita; esso dovrebbe, ovviamente, coincidere con quello evidenziato in inventario se le rettifiche sono state attuate correttamente.

Ultimato il raccordo tra la preesistente contabilità e l'inventario, può iniziarsi la rilevazione delle operazioni dell'amministrazione del fallimento.

## 13. L'apertura di una «nuova» contabilità nel fallimento

La strutturazione, *ex novo*, di un processo di contabilità generale si prospetta conveniente quando la continuazione della preesistente contabilità si rivelerebbe troppo difficoltosa, oppure

nel caso di mancanza o di irregolare tenuta di questa.

Se il curatore optasse, anziché per la continuazione di quello preesistente, per la strutturazione di un nuovo processo di contabilità generale, dovrebbe procedere all'apertura dei conti.

Sarebbero accesi, in questo caso, i soli conti relativi alle attività ed alle passività previste nell'inventario; la scrittura sarebbe, allora semplicemente:

_____ d.d. _____			
diversi	a	diversi	
per apertura seguenti conti come da inventario.....			
ELENCO ATTIVITÀ			X
DEFICIT PATRIMONIALE			Z
_____			
	a	.....	
	a	ELENCO PASSIVITÀ	Y

#### 14. Lo svolgimento della contabilità «nel» fallimento

Attivata la contabilità «nel» fallimento, sia mantenendo il preesistente sistema, sia strutturandone uno nuovo, il curatore è in grado di attuare le annotazioni relative alle operazioni di amministrazione dei beni del fallito.

Le principali classi di operazioni compiute dal curatore sono le seguenti:

- 1) reintegro dell'attivo mediante azioni volte ad annullare gli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. 64 e segg.);
- 2) specificazione del passivo mediante azioni volte ad accertare l'effettiva esistenza, categoria e consistenza dei debiti;
- 3) liquidazione dell'attivo;
- 4) riparto delle disponibilità monetarie ottenute liquidando l'attivo.

Per ciascuna delle operazioni rientranti in una delle precedenti classi si struttura un articolo specifico a giornale.

Quando un'operazione delle classi 1) e 2) modifica la consistenza del patrimonio, si impiega, quale contropartita, nuovamente, il conto RETTIFICHE DI S.A.P. o, direttamente (ma meno significativamente), il conto DEFICIT PATRIMONIALE.

Il saldo del conto RETTIFICHE DI S.A.P. (eventualmente scindibile in due conti: RETTIFICHE POSITIVE DI S.A.P. e RETTIFICHE NEGATIVE DI S.A.P.) indicherà, infatti, la variazione del DEFICIT patrimoniale intervenuta durante l'esecuzione della procedura fallimentare.

Negli altri casi, invece, si attuano annotazioni del tutto simili a quelle convenzionali di una normale contabilità.

L'unica differenza è costituita dal fatto che non avrebbe più senso impiegare alcuni conti di reddito particolari. I conti necessari, ad es., per annotare ABBUONI, SCONTI, INTERESSI, ecc. po-

trebbero essere sostituiti da un nuovo conto transitorio denominato PROFITTI E PERDITE DI LIQUIDAZIONE con l'unica eccezione, forse, per le *plusvalenze* e *minusvalenze di realizzo* che conviene annotare separatamente. Nulla osterebbe, tuttavia, all'impiego di distinti conti di reddito.

L'analitica rilevazione delle operazioni, sarebbe, anzi, preferibile in tutti i casi in cui il fallimento dovesse protrarsi per un periodo sufficientemente lungo; in questa eventualità, infatti, il curatore dovrebbe redigere i bilanci annuali, al fine del calcolo dell'eventuale reddito imponibile sulla cui base fondare il calcolo delle imposte dirette (si veda il successivo paragrafo 17).

#### 15. Alcuni esempi

Alcuni esempi chiariranno la procedura:

- a) *recuperato al fallimento automezzo regalato dal fallito* (art. 64); valutato l'automezzo in L. 2.000, si attua la scrittura:

_____ d.d. _____			
AUTOMEZZI	a	RETTIFICHE DI S.A.P.	2.000
per recupero del bene a patrimonio			

- b) *debiti contestati*, nominalmente accolti in inventario per L. 6.000, ammessi al passivo in L. 4.000

_____ d.d. _____			
CREDITORI CONTESTATI	a	diversi	6.000
per ammissione parziale, come da decisione del G.D. in data.....			
	a	CREDITORI CHIROGRAFARI	4.000
	a	RETTIFICHE DI S.A.P.	2.000

- c) *declassamento di un debito*, da privilegiato a chirografario, per L. 200

_____ d.d. _____			
CREDITORI PRIVILEGIATI (specificare)	a	CREDITORI CHIROGRAFARI	200
per decisione del G.D.			

- d) *insinuazione di un nuovo creditore*, non «inventariato», per L. 500

_____ d.d. _____			
RETTIFICHE DI S.A.P.	a	CREDITORI CHIROGRAFARI	500.000
per insinuazioni tardive accettate in data.....			

- e) *restituzione a terzi di beni in precedenza «inventariati» quali beni del fallito*; valore d'inventario 1.000

SPECIALE

_____ d.d. _____			
RETTIFICHE DI S.A.P.	a AUTOMEZZI (o altro)		1.000
per automezzo intestato a.....			

f) *per recupero di crediti pagati prima della scadenza (art. 65 l. fall.) per L. 500*

_____ d.d. _____			
CASSA	a CREDITORI CHIROGRAFARI		500
per revoca di un pagamento di debito non scaduto			

g) *vendute merci, valutate 3.800 per L. 4.000*

_____ d.d. _____			
CASSA	a diversi		4.000
per vendita merci			
	a MAGAZZINO	3.800	
	a PLUSVALENZE (oppure a RETT. S.A.P.)	200	
	a ERARIO C/IVA	IVA	

h) *venduto immobile, valutato 400, per L. 380*

_____ d.d. _____			
diversi	a diversi		
per vendita immobile.....			
CASSA		380 + IVA	
		-Invim	
		20	
MINUSVALENZE (oppure a RETT. S.A.P.)			
INVIM		Invim	
	a IMMOBILE	400	
	a ERARIO C/IVA	IVA	

Si osserva che l'INVIM sugli immobili è a carico della massa dei creditori (costo di *massa*); in quanto tale al suo pagamento provvede immediatamente il curatore.

i) *acquisto di materiali di cancelleria e stampati per 100 e fattura ENEL per 100; pagamento contanti*

_____ d.d. _____			
diversi	a CASSA		200 + IVA
Per cancelleria e ENEL			
COSTI VARI		100	
ENEL		100	
ERARIO C/IVA		IVA	

1) *Spese di liquidazione per 200; compreso curatore 300*

_____ d.d. _____			
diversi	a BANCA		500 + IVA
per spese giustizia e liquidazione			
COSTI LIQUIDAZIONE		200	
COMP. CURATORE		300	
(sul quale non si attua ritenuta fiscale)			
ERARIO C/IVA		IVA	

Si osserva che i costi necessari per portare a compimento la procedura fallimentare sono attribuibili ai creditori, non al fallito. In quanto tali, devono essere pagati con le somme realizzate dalla liquidazione dell'attivo (sono i cosiddetti «*costi di massa*»).

m) *ultimata la liquidazione dell'attivo si procede alla chiusura di tutti i conti di reddito particolari, eventualmente attivati nel corso della liquidazione (quali: PLUSVALENZE, MINUSVALENZE, COSTI VARI, COMPENSO CURATORE, ecc.) al conto di sintesi PROFITTI E PERDITE DI LIQUIDAZIONE.*

Il saldo di quest'ultimo conto indicherà la variazione del deficit conseguente all'amministrazione del curatore per cause diverse dalle sopravvenienze e dalle insussistenze (annotate nel conto RETTIFICHE DI S.A.P.).

In ogni caso, il conto P.P. DI LIQUIDAZIONE ed il conto RETTIFICHE DI S.A.P. si chiuderanno nel conto DEFICIT PATRIMONIALE.

n) *pagamento integrale di debiti ipotecari*

_____ d.d. _____			
CREDITORI IPOTECARI	a CASSA		X
pagamento totale			

o) *pagamento non integrale di debiti pignorati e declassamento del debito per l'eccedenza*

_____ d.d. _____			
CREDITORI PIGNORATIZI	a diversi		Z
pagamento parziale			
	a BANCHE	X	
	a CREDITORI CHIROGRAFARI	Y	

p) *pagamento per quota dei debiti chirografari*

_____ d.d. _____			
CREDITORI CHIROGRAFARI	a CASSA		X
pagamento per quota			

q) *al termine della ripartizione finale, nella contabilità generale, risulteranno ancora aperti i conti accesi ai CREDITORI CHIROGRAFARI (nel caso, normale, che non siano stati integralmente soddisfatti), nonché il conto DEFICIT PATRIMONIALE.*

Per la chiusura generale sarà sufficiente, allora l'articolo:

_____ d.d. _____			
CREDITORI CHIROGRAFARI	a DEFICIT PATRIM.		X
per debiti insoluti			

**16. Le rilevazioni attinenti all'IVA**

Relativamente agli obblighi del curatore in tema di IVA ricordiamo i seguenti:

a) *dichiarazione di variazione per modificazione della posizione IVA a seguito di dichiarazione di fallimento*; dal combinato disposto degli artt. 74 bis e 35 del D.P.R. 633 e succ. mod., il curatore, entro 30 giorni dalla dichiarazione del fallimento, deve presentare dichiarazione di variazione:

- 1) per l'impresa individuale nella sez. D del Mod. AA 9/2, indicando i dati del curatore e la data di inizio del procedimento;
- 2) per la società, la sez. C del Mod. AA 7/2, con i dati del curatore (e la data in cui ha avuto inizio il procedimento);

b) *dichiarazione annuale dell'impresa per il periodo anteriore alla dichiarazione*; ai sensi dell'art. 74 bis/633 il curatore, entro 4 mesi *dalla nomina*, deve presentare una dichiarazione finale, corredata di elenco clienti, per le operazioni attuate nel periodo anteriore alla sentenza di fallimento;

c) *vidimazione nuovi registri IVA*; è opportuno che il curatore provveda alla vidimazione di nuovi registri IVA sia per le fatture emesse sia per i corrispettivi sia per le fatture ricevute, anche se potrebbe utilizzare i registri preesistenti; nel caso in cui sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il curatore deve, entro trenta giorni, comunicare all'ufficio IVA la prosecuzione dell'attività;

d) *annotazione delle fatture emesse e dei corrispettivi*, nei termini consueti; l'art. 74 bis del D.P.R. 633 statuisce, infatti, che le vendite fallimentari siano assoggettate all'IVA, sempreché relative a beni dell'impresa del fallito; sembra conveniente iniziare una nuova numerazione per le fatture emesse;

e) *annotazione delle fatture ricevute, nei termini consueti*; sembra opportuno iniziare una nuova numerazione delle fatture ricevute;

f) *attuazione delle liquidazioni periodiche*, mensili (volume d'affari superiore a 480 milioni) o trimestrali; il volume d'affari di riferimento è quello dell'anno anteriore a quello in cui è avvenuta la dichiarazione di fallimento; per gli anni successivi, qualora la procedura si estendesse per un arco pluriennale, si farebbe riferimento al volume d'affari dell'anno precedente;

g) *redazione della dichiarazione annuale*, con elenco clienti e fornitori entro il 5 marzo di ogni anno di durata della procedura fallimentare;

h) *redazione della dichiarazione finale*; entro 120 giorni dalla cessazione dell'attività il curatore presenterà dichiarazione di chiusura; non è più prevista la dichiarazione di cessazione. Dopo questa breve panoramica degli obblighi di rilevazione del curatore previsti dalla disciplina dell'IVA riteniamo opportuno ricordare che:

- 1) il credito IVA, maturato anteriormente al fallimento, può essere utilizzato nella procedura fallimentare o mediante richiesta di rimborso o mediante riporto a nuovo per compensazione con eventuali futuri importi a debito della impresa del fallito;
- 2) il debito IVA pregresso, invece, trova insinuazione al passivo; creditore è il competente Ufficio Provinciale IVA;
- 3) il credito IVA sorto durante la procedura deve essere rimborsato; ciò implica l'impossibilità da parte del curatore di chiudere la procedura fino alla riscossione del credito. Per questo si ammette che la dichiarazione finale, che evidenzia il credito, e tramite la quale se ne richiede il rimborso, sia presentata prima della chiusura della procedura. Se il credito IVA fosse di modesto ammontare il Giudice Delegato potrebbe autorizzare il curatore a rinunciare al credito onde procedere speditamente alla chiusura del fallimento, tenuto conto degli effetti che si producono nei confronti del fallito dopo la chiusura stessa.

**17. Le rilevazioni attinenti alle imposte dirette: IRPEF, IRPEG, ILOR**

Relativamente agli obblighi del curatore in tema di imposte dirette ricordiamo i seguenti:

- a) *presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo anteriore alla data di dichiarazione del fallimento*; deve essere presentata dal curatore entro 4 mesi *dalla nomina*; per aziende sottoposte a regime ordinario di contabilità essa deve essere corredata da un bilancio provvisorio; da qui la necessità che il curatore chiuda la contabilità del fallito eventualmente rettificandola o ricostruendola; il reddito imponibile è, comunque, determinato sulla base dei criteri previsti dal Titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come si legge esplicitamente all'art. 73, primo comma, del citato decreto;
- b) *presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi*, nel caso di durata pluriennale della procedura fallimentare; l'obbligo sussiste solo se è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, (art. 10/600, quarto comma);
- c) *presentazione della dichiarazione finale*, entro 4 mesi dalla chiusura della dichiarazione e dal deposito del bilancio finale (art. 10 secondo comma); si devono osservare le disposizioni del Titolo V del D.P.R. 597. Questa dichiarazione, salvo il caso sub b), può riguardare anche un periodo d'imposta pluriennale in quanto relativa al periodo compreso tra la data di apertura e quella di chiusura della procedura fallimentare;
- d) *dichiarazioni dei sostituti d'imposta*, nei termini consueti (art. 10/600, ultimo comma).

Ad ultimazione di questa breve panoramica conviene espressamente ricordare che:

- 1) il debito d'imposta, relativo al periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, s'insinua al passivo; competente è l'ufficio imposte del contribuente fallito;
- 2) il debito d'imposta delle dichiarazioni successive è «debito di massa»; in quanto tale, deve essere pagato dai creditori;
- 3) l'eventuale credito d'imposta successivo dovrebbe essere a beneficio dei creditori;
- 4) l'obbligo di valutare i componenti del reddito imponibile sulla base dei criteri previsti dal

Titolo V del D.P.R. 597 implica che siano tenute distinte le sopravvenienze e le insussistenze;

5) poiché al fine della presentazione della dichiarazione dei redditi sono richiamate le norme generali valide per il contribuente non fallito, ai fini dell'accertamento sembrerebbe fatto obbligo al curatore di tenere sia la contabilità generale, onde poter redigere il conto dei profitti e delle perdite da allegare alla dichiarazione, sia gli altri registri prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 dei quali si è fatta menzione nel paragrafo 1.

## IN BREVE

### Fattura, bolla di accompagnamento, ricevuta fiscale. Modulo unico polivalente

È possibile la stampa e l'utilizzo di un modulo unico polivalente, da utilizzarsi sia per «bolla di accompagnamento», sia per «fattura», sia per «ricevuta fiscale». (Risoluzione 352138 del 29 giugno 1983 (Min. Fin., Dir. Gen. Tasse)

«Una società, già autorizzata alla stampa di documenti accompagnatori per beni viaggianti, nel fare presente che una Società ed altre case che effettuano la riparazione e la vendita di veicoli e loro parti di ricambio le hanno richiesto la stampa di un unico modello che conglobi la bolla di accompagnamento, la fattura accompagnatoria, la ricevuta fiscale e la fattura (ricevuta fiscale), ha chiesto di conoscere se e con quali modalità possano essere accolte le suddette richieste, tenuto anche conto del contenuto della risoluzione di questa Direzione generale 332087 del 3 dicembre 1981.

Questo Ministero, esaminata la questione e presa visione dello stampato predisposto dalla parte, osserva preliminarmente che, in base alle vigenti disposizioni, sia i documenti di accompagnamento sia le ricevute fiscali e le fatture (ricevute fiscali) debbono essere sostanzialmente conformi, rispettivamente, agli allegati A, B, D

al D.M. 29 novembre 1978 e agli allegati A e B al D.M. 2 luglio 1980.

Devesi precisare, tuttavia, che con circolari 35/367430 del 13 novembre 1979 e 9/380640 del 14 febbraio 1980, è stata consentita la predisposizione da parte delle tipografie autorizzate di stampati, anche meccanografici, con funzione bivalente e numerazione progressiva unica, ma diversi per forma e dimensioni dai menzionati allegati.

Ciò stante la scrivente, sentito anche il parere espresso al riguardo da un Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ritiene che il tabulato sottoposto al suo esame possa essere ritenuto conforme alle disposizioni vigenti in materia di ricevuta fiscale di cui al D.M. 2 luglio 1980, nonché in materia di documenti accompagnatori previsti dal D.M. 29 novembre 1978.

In ogni caso, però, dovrà ben essere indicata nel documento quale funzione debba esso assolvere, se ricevuta fiscale, fattura (ricevuta fiscale), bolla o fattura accompagnatoria ai fini della ulteriore numerazione per quanto riguarda le fatture (ricevute fiscali) e le fatture accompagnatorie, nonché per la rinumerazione progressiva per tipo di documento quando trattasi di documenti accompagnatori».